

(N. 1927)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1982

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro del rinnovamento delle istituzioni e vuole attuare più compiutamente il dettato costituzionale che all'articolo 99 ha previsto e indicato i caratteri essenziali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituto destinato a compiti di alta consulenza nel campo economico-sociale e di promozione della conseguente legislazione.

Il provvedimento tende in particolare ad eliminare alcune delle incongruenze e limitazioni rilevate in sede di applicazione della legge istitutiva 5 gennaio 1957, n. 33, e soprattutto a dare un ruolo più attivo e significativo al CNEL, come struttura istituzionale pienamente rappresentativa delle categorie produttive nelle loro articolazioni sindacali.

Occorre ricordare che nella seduta della assemblea del CNEL, tenutasi nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 1981, venne approvato alla unanimità il testo di progetto di riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro che il presente disegno di legge ha sostanzialmente recepito.

Il progetto di riforma del CNEL nasceva da un preciso presupposto: essere stato quel Consiglio rinnovato nella sua composizione il 23 dicembre 1976 alla condizione di una sollecita ed incisiva riforma delle sue funzioni, della sua composizione e della sua struttura.

Le forze sociali, e in maniera più decisa i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, avevano designato i loro rappresentanti solo nel presupposto che « con iniziativa del Governo » venisse promossa la riforma dell'istituto.

Anche la parte imprenditoriale si mostrò sollecita in questa stessa direzione, con inequivoche affermazioni di impegno a riformare il CNEL, valorizzandone il ruolo.

Fu perciò in tale quadro di volontà di rinnovamento che il Governo presieduto da Aldo Moro, nella fase di avvio del procedimento di rinnovo (1975), e il Governo Andreotti, nella fase definitiva degli atti di rinnovo (dicembre 1976), avviarono la nuo-

va « consiliatura » del CNEL, che alla fine di dicembre dello scorso anno si è conclusa.

L'impegno di riformare il CNEL fu poi assunto dallo stesso Governo Andreotti, sollecitando proprio al nuovo CNEL ricostituito l'elaborazione di un progetto di riforma, impegno confermato più o meno formalmente dai successivi Governi. Tale impegno è stato onorato dal CNEL con l'indicato progetto trasmesso al Governo alla fine dell'ottobre del 1981.

Sulla base di una breve analisi storica della norma costituzionale (art. 99), che introdusse il CNEL nel nostro ordinamento, nonché della legge del 1957, che diede vita concreta all'organo, fissando peraltro notevoli e gravi limitazioni, si possono valutare le motivazioni che sono alla base della riforma, ormai da tempo e da tante parti caldeggiata, nonché il quadro istituzionale nel quale tale riforma va a collocarsi.

All'articolo 99 della Costituzione — che istituì il CNEL come organo consultivo delle Camere e del Governo — si pervenne alla fine di un lungo dibattito, quando il proposito di dar vita ad una rappresentanza organica degli interessi, da esprimersi nella seconda Camera, venne in seno alla Costituente definitivamente accantonato.

Si consolidò, invece, la proposta di un organo rappresentativo consultivo.

Più in generale, l'istituzione di un organo competente in materia economica e del lavoro era stata ventilata nelle relazioni predisposte, a nome della terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione (diritti e doveri economico-sociali), dai deputati Fanfani, Di Vittorio e Rapelli.

L'istituzione di un organo consultivo fu invece dibattuta in seno alla seconda Sottocommissione (28-30 gennaio 1947), sulla base di una proposta di Costantino Mortati.

Si trattava in questo secondo caso di una proposta tendente a istituire un organo (o meglio una pluralità di organi) con poteri molto estesi, fra i quali quello da parte delle Camere di sostituzione delle relazioni delle proprie Commissioni su progetti di legge con relazioni redatte dal Consiglio; quello del Consiglio di compiere « inchieste » e di predisporre regolamenti esecutivi;

la sottoposizione al Consiglio dei contratti collettivi; una sua eventuale funzione arbitraria delle controversie di lavoro; l'obbligatorietà, in alcune ipotesi, del parere del Consiglio stesso.

La previsione di questi estesi poteri e la stessa articolazione della proposta sollevarono molte riserve e opposizioni. E il progetto in questi termini non ebbe seguito.

Il successivo dibattito che si svolse in Assemblea fu piuttosto conciso, tanto che sarebbe difficile affermare che sia stato avvertito in quella sede il problema del ruolo istituzionale del CNEL e dei suoi rapporti con gli altri organi previsti nella Costituzione.

L'argomento più dibattuto fu soprattutto quello della composizione dell'organo. Al riguardo ebbe particolare rilievo l'intervento di Di Vittorio, il quale, preoccupato soprattutto che si ripettesse il precedente del regime corporativo, che tendeva a porre, negli organi rappresentativi, sullo stesso piano i datori di lavoro e i lavoratori, propose che per le rappresentanze delle categorie si tenesse conto dell'importanza numerica delle medesime.

Invero la proporzione fra le diverse rappresentanze non poteva riferirsi solo ai datori di lavoro, da una parte, e ai lavoratori, dall'altra. Veniva in evidenza anche la questione del diverso peso sociale ed economico di tutte le categorie produttive.

Accadde così che il suggerimento iniziale di dare rilievo soltanto all'importanza numerica delle categorie venne notevolmente temperato dalla precisazione, introdotta nel testo dell'articolo, che si dovesse tener conto anche dell'importanza « qualitativa » delle singole categorie; precisazione che, in pratica, conferiva, anche su questo punto, un ampio margine interpretativo alla legislazione ordinaria di attuazione del CNEL.

Lungo e travagliato fu l'iter della legge istitutiva del CNEL, che venne emanata solo nel 1957 (legge 5 gennaio 1957, n. 33) dopo anni di discussioni e contrasti.

Il dibattito parlamentare fu dominato da un netto indirizzo contrario a dar vita ad un organo dotato di una sua autonomia funzionale rispetto al Governo e al Parlamen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, prevalendo un indirizzo che contraddiceva le pur confuse aperture ad un ruolo attivo dell'organismo emerse nel dibattito alla Costituente.

Una volta escluso l'orientamento di fare del CNEL una sede compensativa di interessi contrastanti e declassando per tale preoccupata valutazione il ruolo rappresentativo del CNEL, il legislatore volle accentuare il carattere consultivo dell'organo, trovando appiglio formale anche nella collocazione del CNEL nella sezione della Costituzione dedicata agli « organi ausiliari » (con il Consiglio di Stato e la Corte dei conti), collocazione comunque impropria.

Risultati di questo orientamento furono, tra l'altro:

a) il non accoglimento della proposta, che la Commissione Paratore aveva formulato, di rendere obbligatorio il parere del CNEL per i progetti di legge ed i decreti-legge che « implicassero direttive di politica economico-sociale di carattere generale »;

b) il complesso dei limiti posti all'esercizio dell'iniziativa legislativa del CNEL, quasi un tentativo di renderla residuale;

c) la sanzione della non pubblicità dei lavori dell'Assemblea al fine di accentuarne la natura di organo prevalentemente tecnico;

d) il significato riduttivo che fu conferito alla norma sul divieto del mandato imperativo per i consiglieri del CNEL, divieto assunto come strumento per negare la rappresentanza di interessi al Consiglio nel suo insieme, e non già come diretto a tutelare l'indipendenza del singolo « rappresentante ».

Persino le norme sul funzionamento del CNEL (si pensi al regolamento, che si decidesse dovesse essere adottato come strumento normativo « esterno ») risentono di una sostanziale sfiducia del Parlamento e della sua maggioranza del tempo verso le potenzialità di un organismo capace di assumere un ruolo di stimolo e di iniziativa nell'assetto economico-sociale e dare così spazio e voce alle rappresentanze delle forze sociali organizzate.

Alla luce dei riflessi delle grandi trasformazioni sociali e perciò istituzionali che si sono succedute in questi anni e che trovano ancora oggi apertissimo il dibattito sulle nuove prospettive e i nuovi assetti delle nostre istituzioni, senza alcun dubbio l'intreccio, che oggi caratterizza, ad esempio, i rapporti tra Parlamento-Governo-partiti-forze sociali, appare di difficile decifrazione.

L'aspetto preminente a questo proposito non è tanto il fatto che in concreto il nostro sistema si è evoluto sotto il profilo del ruolo della rappresentanza politica, quanto il rilievo che ha assunto la partecipazione ai processi politici dei partiti e dei sindacati e, più genericamente, delle forze sociali.

Su questo tema la letteratura è vastissima e il dibattito intenso.

Sotto questo specifico profilo è importante valutare quel che potrebbe divenire il CNEL se gli si assicurasse uno spazio istituzionale congruo e più definito, lo spazio per quel confronto e quella iniziativa istituzionale che i rappresentanti delle forze sociali intendessero utilizzare. Chiaramente la verificabilità di un ruolo più attivo e diverso del CNEL può nascere solo dalla sincronia di due volontà: quella delle forze sociali, appunto, e quella delle forze politiche, dei partiti, perciò del Parlamento e del Governo.

Il presente disegno di legge si fonda sulla constatazione che la disponibilità a riconoscere tale diverso ruolo del CNEL si riscontra in notevole misura a livello delle forze sociali organizzate, come si evince dallo stesso progetto di riforma approvato dal CNEL.

Quel progetto di riforma sembra rendere evidente l'esistenza di una volontà, comune o maggioritaria, delle grandi organizzazioni sociali diretta a rendere efficiente un organismo istituzionale di iniziativa e di dibattito, una struttura consultiva nella quale le parti sociali accettino di essere rappresentate e di esprimersi, senza che ciò tolga spazio alle rispettive autonomie, senza cioè che tale organo tenda o pretenda di essere un organo « esclusivo » o « esclusivizzante ». Un organo però attivo, responsabilizzato,

ascoltato dagli altri interlocutori istituzionali, che devono farvi riferimento in forma sistematica ed omogenea nelle grandi scelte di politica economico-sociale.

In tal senso sembra politicamente opportuna e valida una riforma del CNEL che, tenendo fermi i limiti definiti dalla Costituzione, valorizzi il ruolo dell'organismo, per verificare se esso sia in grado di inserirsi nella vita istituzionale del Paese come struttura di verifica del consenso sociale o quanto meno come organismo in cui si sviluppino tempestivamente una riflessione attenta, con l'apporto di più ponderati punti di vista, e un confronto meno affannoso o affrettato tra le forze sociali sui grandi temi socio-economici oggetto del dibattito politico.

Tutto il progetto si muove in tale ottica, nel presupposto che il CNEL possa essere uno degli strumenti di rinnovamento istituzionale cui tende l'azione del Governo.

Il provvedimento si articola in tre parti, disciplinanti rispettivamente le funzioni, la composizione e il funzionamento del CNEL.

L'articolo 1 ha un contenuto programmatico e richiama il dettato costituzionale, nonchè le integrazioni già previste dalla legge n. 33 del 1957.

Sono, in sintesi, enunciati i poteri del CNEL come organo consultivo e propositivo: il CNEL esprime pareri, oltre che al Parlamento e al Governo (come prevede la Costituzione), anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (come prevedeva la legge n. 33); ha l'iniziativa legislativa, così come sancisce la Costituzione, ed ha il potere con proprie iniziative di contribuire alla elaborazione della legislazione economico-sociale.

L'articolo 2 disciplina l'attività consultiva del CNEL e le modalità di richiesta del parere da parte delle Camere, del Governo e delle Regioni (queste ultime chiedono il parere solo sulle materie comprese nella loro potestà normativa).

Di particolare rilevanza è la previsione del parere obbligatorio al Governo su specifiche e ben definite materie (i progetti di

riforma economico-sociali, i provvedimenti programmatici, le leggi-quadro) e su schemi di disegni di legge, cioè su quelli che sono stati definiti gli « avanprogetti », ossia sui provvedimenti visti, nella fase che precede la loro sottoposizione al Consiglio dei Ministri, dal Ministro o dai Ministri proponenti.

La previsione di una tale obbligatorietà va considerata possibile e corretta in quanto inerisce alla « fase amministrativa » del procedimento legislativo e non presenta profili di incostituzionalità.

Del resto, un esempio di parere obbligatorio è quello già previsto dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1967, n. 48: il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla elaborazione dello schema di programma da sottoporre al Consiglio dei Ministri « sentito il parere del CNEL » (cosa che rigorosamente è sempre avvenuta).

La definizione degli ambiti in cui il parere obbligatorio del CNEL può essere richiesto ubbidisce ad esigenze di riequilibrio istituzionale ed anche ad esigenze di chiarezza, per eliminare confusioni di funzioni.

La norma proposta intende riaffermare l'esigenza di una previa consultazione delle forze sociali, rappresentate nel CNEL, per tutti quei provvedimenti programmatici, di indirizzo e di modifiche strutturali di grande rilevanza economico-sociale, che il Governo predispone. Ciò risponde ad un principio di « economicità » istituzionale, non ad un principio di « esclusività » o di « istituzionalizzazione » delle consultazioni delle stesse forze sociali. Appare evidente che il funzionamento di un organo come il CNEL può costituire, specie sotto questo profilo, un utile elemento di equilibrio istituzionale, consentendo in notevole misura una « economicità » del complesso procedimento di formazione dell'iniziativa del Governo.

In definitiva tale parere obbligatorio può essere esattamente valutato se lo si inquadra nella esigenza od opportunità che il Governo ha di verificare un consenso sociale, in forme istituzionali, nella fase propositiva, che è certamente delicata e rilevante. È ovvio il carattere non vincolante del sud-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detto tipo di parere. Conseguente sarà la vincolabilità del termine che il Governo vorrà porre all'esercizio della funzione consultiva, per evitare appesantimenti nel procedimento di iniziativa.

Naturalmente si sono fatte salve le « motivate ragioni di urgenza », in base alle quali il Ministro può presentare al Consiglio dei Ministri il progetto senza richiedere preventivamente il parere al CNEL. Si deve ritenere che in tal caso il parere del CNEL potrebbe doverosamente e comunque essere acquisito successivamente.

L'articolo 3, che riguarda il potere di iniziativa legislativa, presenta le seguenti innovazioni rispetto alla legge del 1957:

a) la soppressione delle norme previste dall'articolo 10 della legge, relative ai *quorum* della cosiddetta « presa in considerazione » da parte del CNEL della proposta di iniziativa legislativa, e il rinvio espresso di tale materia alla disciplina regolamentare;

b) la soppressione della norma contenuta nell'articolo 10, secondo comma, della legge, in base alla quale il CNEL non può esercitare l'iniziativa legislativa per le leggi costituzionali, di bilancio e di delegazione legislativa; a prescindere dal principio generale di piena disponibilità del potere di iniziativa legislativa, che vige ad esempio per l'iniziativa popolare (*ex art. 71 della Costituzione e legge n. 352 del 1970*), non si comprendeva la *ratio* di una disposizione che toglieva al CNEL il potere di iniziativa in tale materia;

c) la sospensione della iniziativa legislativa del CNEL è prevista in relazione a quegli argomenti sui quali una Camera o il Governo abbiano già richiesto il parere del CNEL stesso oppure siano stati oggetto di disegni di legge di iniziativa governativa. I termini della sospensione sono stati fissati in sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della legge nata dall'iniziativa governativa o dopo il rigetto del disegno di legge, da parte di uno dei due rami del Parlamento, e in un anno dalla formulazione del parere.

L'articolo 4 indica come attività diretta a contribuire alla elaborazione economica e sociale di cui all'articolo 99 della Costituzione, le osservazioni e proposte che il CNEL formula di propria iniziativa e gli studi e le indagini che il CNEL elabora o autonomamente ovvero su richiesta dei suoi diretti interlocutori: poteri e attribuzioni che al Consiglio sono già oggi conferiti dalla legge del 1957.

Viceversa per rispondere all'esigenza del cosiddetto « riscontro » l'articolo fissa l'obbligo per il Governo, le Camere e le Regioni di disciplinare comunque e nelle forme proprie le « modalità di utilizzazione » dell'attività del CNEL. Questa formula è rispettosa dell'autonomia dei destinatari della suddetta attività, ma impone anche per questi atti del CNEL una procedura per un doveroso riscontro nei regolamenti interni di quegli organi o in disposizioni amministrative.

L'articolo indica altresì una ulteriore attività di consulenza del CNEL nei confronti delle Camere e del Governo, facendo riferimento alla CEE e ad altri organismi internazionali.

La norma infine richiama la realtà degli organismi consultivi analoghi al CNEL che operano negli altri Paesi, con i quali è opportuno tenere i contatti necessari per una fattiva collaborazione.

All'ultimo comma dell'articolo 4 è prevista una atipica competenza consultiva. È cioè contemplato l'intervento consultivo e propositivo del CNEL in sede di attuazione delle leggi in materia economico-sociale, svincolato da qualsiasi richiesta da parte del Parlamento e del Governo.

In tal modo il Parlamento e il Governo si pongono come destinatari di una attività consultiva autonoma del CNEL, attraverso la quale il Consiglio medesimo è chiamato a pronunciarsi nella fase attuativa delle leggi (si pensi alle leggi delega) in materia di economia e lavoro.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il CNEL dell'archivio nazionale dei contratti. Si tratta di una innovazione importante che, unitamente a quella prevista dall'arti-

colo 2, rappresenta uno dei più qualificanti aspetti riformatori delle funzioni del CNEL che il presente disegno di legge tende a proporre.

In realtà, l'esigenza di razionalizzare la complessa materia contrattuale e di ancorarla a dati più certi e definiti si impone a tutti gli agenti contrattuali e, più in generale, a tutta la dinamica dei rapporti tra le forze sociali.

Conoscere i termini essenziali dei rapporti contrattualmente definiti, disporre di una « banca dati » sui contratti obiettivamente riconosciuta, realizzare ed acquisire periodiche e sistematiche ricognizioni degli andamenti retributivi sono finalità che politicamente vanno perseguite per favorire un migliore sviluppo del dialogo sociale.

In tale prospettiva nessun organismo quanto quello rappresentativo delle categorie produttive, dei sindacati, delle forze sociali ed anche degli esperti del settore è apparso più idoneo ad essere sede di una conservatoria dei contratti con gli indicati fini conoscitivi e valutativi.

Del resto, bisogna ricordare che la previsione di questa attribuzione al CNEL trae origine da una esplicita sollecitazione della Commissione Coppo, che indagò sulla « giungla retributiva », anche in rapporto al ruolo della mediazione pubblica nella contrattazione collettiva che fu argomento di specifico esame di quella Commissione. In realtà, la funzione degli uffici pubblici deve tendere in questo campo ad essere anche previsionale ed orientativa. Ed in tal senso un consenso sui dati normativi e retributivi dei contratti appare indispensabile.

In effetti le conclusioni della citata Commissione Coppo ipotizzarono espressamente il deposito presso un organismo pubblico dei contratti collettivi.

L'articolo 5 istituisce pertanto presso il CNEL l'archivio dei contratti, ma differenzia il compito affidato al CNEL da quello che consegue al deposito presso la magistratura di copie autentiche degli originali che vanno versati al CNEL.

Un regolamento disciplinerà le modalità della collaborazione, indispensabile alla realizzazione dell'archivio, che devono dare il

Ministero del lavoro, l'ISTAT, lo stesso Centro documentazione elettronica della Cassazione ed altri organismi similari.

Il CNEL, avvalendosi dell'archivio, svolgerà peraltro compiti ricognitivi per illustrarne consapevolmente le conclusioni al Parlamento e al Governo.

L'articolo 6 tende a disciplinare nel primo comma il potere che è stato attribuito e può essere attribuito per legge al CNEL di designare i componenti di organismi pubblici a carattere nazionale. Si ricorda al riguardo che il CNEL già designa, tra gli altri, 10 componenti del Consiglio sanitario nazionale e 5 componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. L'articolo tende a fissare per legge che tali designazioni vengano adottate — come già accade in base a determinazioni interne al CNEL — con deliberazione dell'Assemblea.

I commi secondo e terzo tendono a prevedere invece un ulteriore compito del CNEL come semplice destinatario di formali comunicazioni di tutte le designazioni liberamente fatte dalle organizzazioni sindacali e di categoria nei vari organismi pubblici.

La tenuta dell'albo dei suddetti rappresentanti costituisce un ulteriore contributo alla ricognizione di questa complessa ed articolata materia. Sulla base di tale archivio si potrà tendere a razionalizzare, in prospettiva, il complesso delle designazioni fatte dalle categorie produttive.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono le norme relative alla nuova composizione del CNEL. Essa costituisce uno degli altri aspetti fondamentali della riforma, in quanto tende ad eliminare i principali inconvenienti derivanti tra l'altro dalla rigidità eccessiva del criterio analitico-descrittivo e dalla procedura adottata dal legislatore del 1957.

Tali inconvenienti si sono particolarmente concretizzati in questi anni nella incapacità di far riflettere nella composizione del CNEL i profondi mutamenti avvenuti nella realtà socio-economica del Paese.

Si è ritenuto di fissare in 120 il numero dei componenti del CNEL per evidenti esigenze di ordine strutturale e funzionale. Si

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è voluto, in altri termini, definire una struttura che anche da un punto di vista quantitativo sia in grado di accogliere realtà socio-economiche trascurate dal legislatore del 1957, oppure emerse in tempi relativamente recenti, mentre, dal punto di vista della stessa funzionalità dell'organo, è stata determinante la considerazione dell'accresciuto onere di lavoro derivante dall'ampliamento delle competenze previsto dalla riforma.

Le stesse esigenze di rappresentatività e funzionalità richiedono inoltre la presenza nel CNEL, accanto ai massimi rappresentanti delle categorie produttive, di autorevoli membri che possano svolgere con continuità il proprio lavoro.

Per quanto attiene agli esperti, nello spirito dell'articolo 99 della Costituzione e, quindi, tenuto conto delle finalità istituzionali del CNEL, essi sono stati individuati e definiti come « qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica ».

È emersa poi l'opportunità di una tripartizione dei medesimi in: esperti nominati direttamente dal Presidente della Repubblica; esperti proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che siano espressione di consigli nazionali e superiori od organismi consultivi e tecnici dei Ministeri; ed esperti che siano espressione di organismi nazionali operanti nel campo economico-sociale, della ricerca e della cultura.

Per quanto attiene alle categorie produttive, ne sono state enucleate tre, specificando che esse sono quelle produttrici di beni e di servizi, nell'ambito dei settori privato e pubblico:

- a) lavoratori dipendenti;
- b) imprese;
- c) lavoratori autonomi (intesi come forze produttive in cui coesistano i caratteri di impresa e di prestazione d'opera).

È parso, altresì, opportuno procedere ad una sub-ripartizione delle categorie produttive che è basata, o andrà basata, anche su criteri riferiti all'indice occupazionale e al valore aggiunto dei singoli settori.

Sia per i lavoratori dipendenti che per le imprese sono stati indicati i settori in cui si articola l'attività economica (agricoltura e

pesca, industria, commercio e turismo, servizi, questi ultimi comprensivi comunque del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonchè, limitatamente ai lavoratori dipendenti, della pubblica amministrazione).

Per i lavoratori dipendenti il numero dei rappresentanti dei diversi settori non è stato — sulla base di una modifica approvata dall'Assemblea — numericamente indicato.

Per le imprese il numero dei rappresentanti dei diversi settori produttivi è stato definito in via convenzionale, lasciando del tutto indeterminate solo le sub-ripartizioni del settore dei servizi.

Per i lavoratori autonomi sono state individuate le tradizionali categorie esistenti (coltivatori diretti, artigiani, liberi professionisti e cooperatori) e ripartito il numero complessivo.

Con riferimento alla categoria produttiva delle imprese, si è ritenuto di non dover stabilire una ripartizione fissa della rappresentanza tra imprese private e imprese pubbliche e a partecipazione statale. Ciò per non reintrodurre quei presupposti di una rapida obsolescenza più volte lamentati per la legge istitutiva del Consiglio.

Infatti il confine tra privato e pubblico, soprattutto nel caso delle imprese a partecipazione statale, non risulta essere determinabile a priori in quanto di per sè suscettibile di imprevedibili modificazioni nell'uno o nell'altro senso.

È quindi parso opportuno evitare per ciascuno degli indicati settori (agricoltura, industria, commercio e turismo, servizi) una ulteriore specificazione quantitativa tra privato e pubblico che avrebbe preteso di cristallizzare una realtà in continuo e rapido divenire. La garanzia di questo adeguamento sta comunque nella procedura di cui all'articolo 9.

Un discorso a parte meritano gli enti di gestione delle partecipazioni statali.

L'opportunità di menzionare espressamente i tre enti di gestione (IRI, ENI ed EFIM), attribuendo loro una collocazione nell'ambito della rappresentanza delle imprese, appare motivata dalla loro stessa natura di enti pubblici economici polisettoriali, cui sono attribuite responsabilità preminenti in

attività industriali e di servizi di grande rilievo per l'economia del Paese.

Con gli articoli 8 e 9 si è provveduto a disciplinare la procedura di nomina dei membri del CNEL.

Il procedimento tende a consentire la presenza nel CNEL dei rappresentanti delle categorie produttive organizzate. Occorre precisare in tal senso che l'espressione « categoria », senza aggettivazioni, è adottata anche dall'articolo 39 della Costituzione, il quale, come è noto, prevede che i sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La legge del 1957 stabilì un collegamento fra questa norma e l'articolo 39, laddove afferma che il sistema di designazione dei rappresentanti sindacali in seno al CNEL da essa previsto è considerato provvisorio in attesa dell'« entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione ».

Allo stato dei fatti, comunque, l'individuazione delle categorie produttive non può non conseguirsi, ai fini delle designazioni, che con criteri empirici, anche se con rigore metodologico.

Le organizzazioni abilitate alle designazioni, in cui le categorie produttive trovano la loro identificazione sociale, sono quelle sindacali a carattere nazionale, il cui grado di maggiore rappresentatività deve essere valutato con elementi il più possibile obiettivi e nell'ambito di un procedimento amministrativo il più possibile definito.

Sotto tale profilo, si è riscontrata la vulnerabilità dell'attuale procedimento previsto per i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro (*ex* articolo 3 della legge n. 33 del 1957).

L'esigenza di un rinnovamento si è in concreto evidenziata in questi anni in occasione delle numerose pronunce giurisdizionali di annullamento delle nomine dei rappresentanti sindacali e imprenditoriali in seno al CNEL.

Si è definito così un procedimento che da un lato elimini ogni tipo di incertezza o as-

senza di coordinamento procedimentale e dall'altro si presenti sufficientemente garantito per le parti sociali.

Il procedimento è caratterizzato dalla sua preventività rispetto alla tutela giurisdizionale.

Sotto il profilo sostanziale, l'aspetto innovatore riguarda la diversa e più rilevante posizione giuridica nel procedimento delle organizzazioni delle categorie produttive.

Infatti l'iniziativa del procedimento di designazione, anziché essere di ufficio, è rimessa alle stesse organizzazioni, le quali, ove ritengano di essere maggiormente rappresentative, sono tenute ad effettuare alla Presidenza del Consiglio, entro nove mesi dalla scadenza della « consiliatura », le designazioni dei propri rappresentanti.

Avverso la decisione del Presidente del Consiglio, che « definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », si può presentare ricorso, nel quale le organizzazioni interessate devono fornire gli elementi dai quali sia desumibile il proprio grado di rappresentatività (strutture organizzative, consistenza numerica, partecipazione alle controversie di lavoro, eccetera). Il Presidente, udite le parti, decide su deliberazione del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni.

Una specifica indicazione si è resa necessaria per quelle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica (ENEL, ad esempio), che non essendo sindacalmente rappresentate si sarebbero trovate ad essere prive dei soggetti aventi diritto alla designazione. L'IRI, l'ENI e l'EFIM, invece, sono stati sottratti al procedimento ordinario stabilendosi che le relative designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti.

Per la nomina del Presidente (art. 10) è stata sostanzialmente confermata la disciplina contenuta nell'articolo 4 della legge del 1957.

Si è ritenuto solo opportuno disciplinare espressamente le ipotesi di *vacatio* (decesso, dimissioni o decadenza del Presidente), attribuendo le funzioni vicarie — mutuando la norma dal Regolamento della Camera dei deputati — al Vice Presidente più

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anziano per elezione, ossia al Vice Presidente che da più tempo ricopre tale incarico e, nel caso in cui i Vice Presidenti abbiano una pari anzianità nelle funzioni, al più anziano di età.

Con l'articolo 11 si è provveduto, senza particolari innovazioni rispetto alla legge del 1957, alla previsione legislativa di due Vice Presidenti, eletti direttamente dall'Assemblea, rinviandone solo la disciplina di nomina alle modalità da stabilirsi in sede regolamentare (*ex art. 20*), e dell'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 12 disciplina la durata del Consiglio e il procedimento di sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti.

Relativamente alla durata del Consiglio, essa è fissata in cinque anni, come del resto già stabilito nella legge del 1957.

In ordine al procedimento di sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti, il citato articolo 12 si differenzia dalle norme precedenti in quanto la sostituzione dei consiglieri rappresentanti delle categorie produttive non implica la rinnovazione dell'intero procedimento di nomina.

Quanto all'articolo 13, l'unica novità rispetto alla legge del 1957 riguarda la incompatibilità formalmente fissata tra membro del CNEL e membro del Parlamento europeo o del Governo.

Nello stesso articolo 13 viene confermata la norma — diretta a tutelare l'autonomia ed il prestigio del consigliere — del divieto del mandato imperativo.

Con l'articolo 14 viene attribuita al regolamento — come già oggi previsto — la fissazione di tutte le norme relative alla posizione giuridica e al trattamento economico sia del Presidente che dei consiglieri.

Con l'articolo 15 viene fissata la norma relativa al procedimento di formazione della volontà collegiale del CNEL.

A tale riguardo, proprio per la natura assembleare dell'organismo e per la sua posi-

zione costituzionale, è apparso opportuno uniformarsi al principio generale (salvo la specifica disciplina che potrà essere adottata in sede di regolamentazione interna) contenuto nell'articolo 64 della Costituzione per la formazione della volontà collegiale delle Camere.

Fissato quindi il principio della maggioranza nei termini in cui lo fissa la Costituzione, il comma secondo, relativo al dissenso che si manifesti da parte di minoranze, tende a risolvere in modo radicale il problema della puntuale registrazione delle posizioni discordanti, che siano chiaramente manifestate ed evidenziate in sede di discussione e di votazione da parte dell'Assemblea, stabilendo formalmente che esse devono essere comunicate ai destinatari della pronunzia del CNEL.

Fermo restando quanto potrà essere ulteriormente stabilito dal regolamento, la puntuale registrazione anche a fini esterni del dissenso di minoranze tende a fugare ogni preoccupazione circa temute forme di « sopraffazione » di maggioranze più o meno occasionali ed esalta il ruolo istituzionale del CNEL.

L'articolo 16 contempla l'articolazione in Commissioni del CNEL. È apparsa opportuna la loro menzione nel testo legislativo, anche se la disciplina di dettaglio in ordine alla loro istituzione, competenza e composizione è rimessa all'autonomia regolamentare del CNEL.

Con l'articolo 17, si è accettato il principio della pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL, ferma restando la facoltà di deroga da parte dell'Assemblea al suddetto principio ogni qual volta venga ritenuto necessario.

L'articolo 18 prevede, rispetto alla legge del 1957, che possono intervenire alle riunioni del CNEL non solo i membri del Governo e i Presidenti delle Commissioni delle Camere, ma anche i Presidenti dei Consigli e delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, nonché i parlamentari europei italiani.

In tema di acquisizioni istruttorie lo stesso articolo 18 disciplina, secondo quanto in parte già fissato dalla legge del 1957, le *hearings* e la richiesta di dati e informazioni, nonchè riproduce quanto già disposto in tema di documentazione attraverso convenzioni o incarichi di studio relativamente ad organismi e a persone particolarmente specializzate e qualificate.

Viene prevista, infine, con l'articolo 19 la forma della convocazione straordinaria del CNEL su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

All'articolo 20 è disciplinato il potere regolamentare del Consiglio.

L'innovazione da segnalare è la previsione di una potestà regolamentare che, a seconda delle materie, si esercita attraverso due diversi tipi di procedimento: uno interno al CNEL, l'altro ad esso esterno.

Infatti, per le materie attinenti all'ordinamento funzionale del CNEL, cioè strettamente correlate all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, alle modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività dell'organo assembleare, il regolamento è adottato con la sola deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Per materie tassativamente previste e, in particolare, per le norme sulla tenuta dell'albo dei designati negli organismi pubblici (art. 6), per quelle sulla posizione giuridica e sul trattamento economico del Presidente e dei consiglieri (art. 14) e per quelle che disciplinano la contabilità (art. 21) il regolamento, come già previsto per queste due ultime materie dall'attuale legge, adottato sempre a maggioranza assoluta dall'As-

semblea, si caratterizza come uno strumento normativo « esterno » al Consiglio, dato che l'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Con l'articolo 21 si ripropone, senza sostanziali modifiche, quanto già previsto dalla legge 25 luglio 1959, n. 593, in tema di stato di previsione della spesa e di rendiconti, la cui approvazione è riservata alla competenza del CNEL stesso, che provvede successivamente alla trasmissione dello stato di previsione alle Camere e al Governo e del rendiconto alla Corte dei conti.

Con l'articolo 22 si ripropone l'attuale normativa relativa al Segretario generale del CNEL, mentre si innova rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla stessa legge n. 312 del 1980, che operava un particolare rinvio al regolamento per l'ordinamento degli uffici e del personale del CNEL.

Si è voluto definire un ordinamento che, nascendo da un incontro di volontà tra il CNEL, che ha una sua autonomia propositiva, e il Governo, che può averne una propria, tende a disciplinare uffici, organici e stato giuridico ed economico di una struttura amministrativa che deve essere caratterizzata da personale fornito di particolari competenze e professionalità.

L'articolo 23 si riferisce agli oneri finanziari, definiti in 300 milioni su base annua, valutati in relazione al solo incremento del numero dei consiglieri.

L'articolo 24 disciplina il regime transitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzioni del CNEL)

La presente legge disciplina le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione e istituito con la legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Nelle materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale ed in quelle di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'economia e del lavoro, il CNEL:

- a) esprime pareri al Parlamento, al Governo, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) ha iniziativa legislativa;
- c) contribuisce all'elaborazione della legislazione;
- d) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 2.

(Attività consultiva)

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 1:

ciascuna Camera, secondo le norme del proprio Regolamento;

il Governo, su richiesta fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa — su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal Presidente della Giunta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri — salvo che non ricorrano motivate ragioni di urgenza — prima di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri disegni di legge che prevedano modificazioni strutturali di vasta portata in materie socio-economiche o provvedimenti e direttive di carattere programmatico nelle stesse materie, ovvero disegni di legge sui principi fondamentali in materia economica e sociale previsti dall'articolo 117 della Costituzione, richiede il parere al CNEL.

Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi Regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 3.

(Iniziativa legislativa)

Il CNEL, nelle materie di cui all'articolo 1, ha facoltà di proporre alle Camere disegni di legge, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal CNEL secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 20.

I disegni di legge sono trasmessi dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei dieci giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

L'iniziativa legislativa del CNEL non può essere esercitata su argomenti sui quali una Camera o il Governo abbiano richiesto il parere del CNEL, oppure il Governo abbia già presentato al Parlamento un disegno di legge. L'iniziativa legislativa del CNEL non può

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere esercitata per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi tributarie.

La sospensione del diritto di iniziativa legislativa da parte del CNEL, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento o dopo un anno dalla formulazione del parere.

Art. 4.

*(Contributo all'elaborazione
della legislazione)*

Per contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di propria iniziativa formula osservazioni e proposte e, di propria iniziativa o su richiesta delle Camere, del Governo o delle Regioni, compie studi ed indagini.

Tali atti vengono trasmessi direttamente al Governo nonchè alle Camere e alle Regioni, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Nelle materie di cui all'articolo 1 il CNEL può altresì far pervenire alle Camere ed al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

A tal fine il CNEL mantiene contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati.

In sede di attuazione delle leggi nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può, di propria iniziativa, formulare proposte al Parlamento e al Governo.

Art. 5.

(Archivio dei contratti)

È istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Il deposito è obbligatorio ed ha finalità conoscitive e conservative, anche allo scopo di consentire la pubblica consultazione. Per fini probatori, copie autentiche dei medesimi contratti o accordi debbono essere depositate presso la cancelleria della Corte di cassazione o, nel caso di accordi di ambito locale, presso le cancellerie delle Corti di appello competenti per territorio.

Le modalità di collaborazione alla formazione della documentazione raccolta a cura dell'archivio di cui al primo comma del presente articolo, sia da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia da parte dell'ISTAT e di altri organismi pubblici interessati, saranno disciplinate con successivo regolamento, che dovrà essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il CNEL.

Il CNEL, sulla base di una ricognizione e comparazione periodica, almeno triennale, degli assetti normativi e retributivi espressi dai contratti collettivi, approva un rapporto sullo stato e sulle tendenze della politica delle retribuzioni e delle discipline contrattuali. Il rapporto è trasmesso alle Camere e al Governo.

Art. 6.

(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)

Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che gli attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

Quando la legge stabilisce che sia assicurata in organismi pubblici la presenza di rappresentanti delle categorie produttive, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 20.

Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi di cui al presente articolo, nonchè la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie ivi presenti.

Art. 7.

(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 120, oltre il Presidente, ed è ripartito come segue:

n. 26 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) n. 8 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica;

b) n. 10 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che siano espressione di consigli nazionali e superiori od organismi consultivi e tecnici dei Ministeri competenti nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge, e comunque del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei Consigli superiori di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici;

c) n. 8 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che siano espressione di organismi nazionali operanti nel campo economico-sociale, della ricerca e della cultura, tra i quali comunque l'Unione accademica nazionale, il CNR, la Banca d'Italia, l'INPS, l'Unioncamere, l'ISTAT;

n. 94 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nei settori pubblico e privato, dei quali n. 42 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, n. 17 rappresentanti dei lavoratori autonomi, n. 35 rappresentanti delle imprese.

La rappresentanza dei lavoratori dipendenti, articolata in modo da garantire la rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e pesca, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonchè della Pubblica amministrazio-

ne, è composta da n. 42 rappresentanti, di cui n. 3 in rappresentanza dei dirigenti di azienda.

La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:

- n. 5 per i coltivatori diretti;
- n. 5 per gli artigiani;
- n. 4 per i liberi professionisti, sentiti gli ordini professionali;
- n. 3 per le cooperative di produzione e di consumo.

La rappresentanza delle imprese è così composta:

- n. 5 per l'agricoltura e pesca;
- n. 14 per l'industria;
- n. 5 per il commercio e turismo, in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;
- n. 8 per i servizi, in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
- n. 1 rappresentante dell'IRI;
- n. 1 rappresentante dell'ENI;
- n. 1 rappresentante dell'EFIM.

Art. 8.

(Procedura di nomina degli esperti)

I membri del CNEL di cui alla lettera *a)* del precedente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri di cui alle lettere *b)* e *c)* sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

(Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive)

Novemese prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale

scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma, uditi i Ministeri interessati definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

Il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

Nel ricorso, le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo alla ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso le organizzazioni controinteressate.

Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonchè ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate sentiti i rispettivi ordini professionali.

I membri rappresentanti delle categorie produttive sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

(Presidente)

Il Presidente del CNEL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione o, in caso di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.

Art. 11.

*(Vice Presidenti
e Ufficio di presidenza)*

Il CNEL elegge fra i suoi componenti due Vice Presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Art. 12.

*(Durata del Consiglio
e sostituzione dei consiglieri)*

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro esperto, la nomina del consigliere è effettuata, entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità di cui al precedente articolo 7.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del consigliere è effettuata, entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 9.

In ogni caso la durata in carica del nuovo consigliere non può eccedere quella del Consiglio.

Art. 13.

(Decadenza e incompatibilità)

Per la nomina a Presidente e a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di Presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di Consigli o Assemblee regionali.

I membri del Consiglio non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 14.

(Posizione giuridica, indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL)

Per quanto non previsto dalla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina la posizione giuridica del Presidente, dei Vice Presidenti e dei consiglieri, specie con riferimento ai rapporti tra il CNEL e le altre istituzioni pubbliche, nonché le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese ad essi spettanti.

Art. 15.

(Deliberazioni del CNEL)

Le deliberazioni del CNEL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non prescriva altrimenti e salvo quanto stabilito nel successivo articolo 20.

Qualora in sede di votazione finale si manifestino posizioni discordanti, di esse si dà formale comunicazione, contestualmente alla pronuncia, agli organi destinatari della stessa.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni adottate in via definitiva dalle Commissioni con la procedura prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 16.

Art. 16.

(Commissioni)

Il CNEL si articola in Commissioni. Le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse sono disciplinate dal regolamento di cui al successivo articolo 20.

Le Commissioni trattano gli argomenti che sono ad esse assegnati e riferiscono all'Assemblea, che delibera.

Le Commissioni possono, tuttavia, deliberare definitivamente su determinati argomenti, secondo quanto disposto dal regolamento, salvo che un decimo dei componenti in carica del Consiglio o un quinto dei componenti delle Commissioni non chieda che l'argomento sia sottoposto all'Assemblea.

Art. 17.

(Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL)

Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'Assemblea.

Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL.

Art. 18.

*(Interventi ai lavori del CNEL
e acquisizioni istruttorie)*

Alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i Presidenti delle Commissioni parlamentari, i membri del Governo, i Presidenti dei Consigli o Assemblee e delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.

Il CNEL può invitare alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni membri del Governo, del Parlamento, dei Consigli o Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.

Il CNEL può chiedere di sentire rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire, per il tramite dei competenti Ministeri, le informazioni e i dati richiesti dalla Presidenza del CNEL nelle materie di sua competenza.

Il CNEL può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato con provvedimento del Presidente del CNEL, sentito il comitato di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art. 19.

(Convocazioni)

Il CNEL si riunisce su convocazione del suo Presidente, secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 20, o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Art. 20.

(Regolamenti)

L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento, approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 6, 14 e 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al primo comma, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 21.

(Stato di previsione della spesa e rendiconti)

L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione delle spese e alla gestione della spesa sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.

L'Assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa, che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 22.

(Segretario generale e uffici)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un Segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente del CNEL.

Il Segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'Ufficio di presidenza.

L'ordinamento degli uffici, la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente sono disciplinati, in aderenza alle peculiari funzioni di assistenza tecnica all'Assemblea e agli altri organi consiliari, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su conforme parere del CNEL.

Con le stesse norme è disciplinato lo stato giuridico ed economico del Segretario generale.

Art. 23.

(Onere finanziario)

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno.

Alla spesa di lire 50 milioni relativa all'anno 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 9 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 22, restano in vigore le norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme legislative e regolamentari relative allo stato giuridico ed economico del Segretario generale e del personale del CNEL.